# REGOLAMENTO (CEE) N. 2340/73 DELLA COMMISSIONE

**del 29 agosto 1973**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1769/72 che stabilisce nel settore vitivinicolo i documenti di accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2680/72 (2), in particolare l'articolo 29, paragrafo 3 e l'articolo 35,

considerando che a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1769/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, che stabilisce nel settore vitivinicolo i documenti di accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 198/73 (4), gli Stati membri possono prevedere che il documento di accompagnamento può non essere compilato per il trasporto di succo d'uva, di vino o di aceto di vino condizionati in recipienti di contenuto non superiore a 5 litri, etichettati e muniti inoltre di un dispositivo di chiusura autorizzato da un organismo competente, avente carattere non ricuperabile e sul quale figura il nome e l'indirizzo o un numero di codice del responsabile del condizionamento ;

considerando che questa disposizione concernente i dispositivi di chiusura per i succhi d'uva e l'aceto di vino, ha causato un obbligo per le persone interessate che non può essere giustificato dal valore del prodotto in causa ; che è opportuno esentare questi prodotti da detta disposizione ;

considerando che a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 dello stesso regolamento, il documento di accompagnamento può non essere compilato per il trasporto di uva come tale o pigiata o di mosto, quando il trasporto abbia luogo dal produttore fino al suo impianto di vinificazione, nel caso di un produttore isolato, o fino a quello dell'associazione di cui fa parte, nel caso di un produttore associato ; che per evitare qualsiasi discriminazione è opportuno precisare questo testo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'articolo 13, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 1769/72 è sostituito dal seguente :

« 2. Gli Stati membri possono prevedere che il documento di accompagnamento può non essere compilato :

— per il trasporto di succo d'uva o di aceto di vino condizionati in recipienti di contenuto non superiore a 5 litri, etichettati e muniti inoltre di un dispositivo di chiusura autorizzato da un organismo competente, avente carattere non ricuperabile ;

— per il trasporto di vino condizionato in recipienti di contenuto non superiore a 5 litri, etichettati e muniti inoltre di un dispositivo di chiusura autorizzato da un organismo competente, avente carattere non ricuperabile e sul quale figura il nome e l'indirizzo o un numero di codice del responsabile del condizionamento.

Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione la descrizione particolareggiata dei modi di chiusura autorizzati. »

*Articolo 2*

L'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1769/72 è sostituito dal seguente :

« 3. Il documento di accompagnamento può non essere compilato per il trasporto di uva come tale o pigiata o di mosto, quando il trasporto abbia luogo dalla vigna o da un'altra installazione del produttore dell'uva che ha ottenuto egli stesso i prodotti sopra indicati

— nel caso di un produttore isolato : fino alla propria installazione di vinificazione,

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 1.
(3) GU n. L 191 del 21. 8. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 23 del 29. 1. 1973, pag. 3.

— nel caso di un produttore associato : fino all'installazione della propria associazione.

Gli Stati membri stabiliscono le condizioni nelle quali il documento viene compilato. »

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 1973.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI